

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia  
**Liceo Classico Statale "A. Manzoni"**  
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133  
C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A  
E-mail [lcpc01000a@istruzione.it](mailto:lcpc01000a@istruzione.it) PEC [lcpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:lcpc01000a@pec.istruzione.it)

## **REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE**

### Normativa di riferimento:

*C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992*

*C.M. n. 380 del 28 dicembre 1995*

*C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996*

### **Articolo 1. Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina esclusivamente i viaggi e le visite di istruzione, ovvero le uscite che prevedono pernottamento fuori sede e/o che si estendono al di là della normale durata dell'orario scolastico.

### **Articolo 2. Organismi decisionali e competenze**

#### **a) Gestione di visite e viaggi**

L'intera gestione delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione, legati anche ad attività sportive in Italia ed all'estero, rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno dell'Istituto.

#### **b) Modalità di proposta di viaggi e visite d'istruzione ed oneri del consiglio di classe**

Il Consiglio di classe, aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, sulla base dei principi e dei criteri contenuti nel regolamento, presenta e delibera proposte di viaggi d'istruzione e visite guidate connessi anche ad attività sportive, in relazione alla programmazione didattica annuale della classe. Ogni proposta deve contenere: gli obiettivi, il programma di massima, il periodo di effettuazione, il nominativo del docente responsabile dell'organizzazione del viaggio, dei docenti accompagnatori e dei loro sostituti eventuali, di eventuali accompagnatori esterni, nonché la previsione dei costi di massima. Successivamente all'approvazione del progetto in Consiglio di Classe, ogni alunno consegna al docente proponente il modulo di adesione firmato da un genitore.

#### **c) oneri del Collegio Docenti e del Consiglio l'Istituto**

Il Collegio dei docenti, in relazione al POF, discute e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto sia gli orientamenti generali sia la programmazione annuale di viaggi e delle visite d'istruzione.

### **Articolo 3. Principi e criteri generali**

#### **a) valore delle visite e dei viaggi d'istruzione**

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, sono inquadrati nella programmazione didattica della classe, coerenti con gli obiettivi didattici e formativi del POF.

Sono cioè esperienze di apprendimento e di crescita, rientranti tra le attività integrative della scuola.

### **b) coinvolgimento e partecipazione degli studenti**

Gli studenti partecipanti devono essere preventivamente documentati e preparati sul contenuto delle iniziative stesse. La percentuale di partecipanti minima per classe è fissata nella misura dell'80% degli studenti. La presenza di eventuali alunni stranieri in intercultura, non determina il calcolo di tale misura.

### **c) numero dei viaggi d'istruzione**

Tutte le classi possono compiere un viaggio d'istruzione all'anno.

### **d) mete privilegiate dalla normativa di riferimento**

Per i viaggi all'estero vanno privilegiati i paesi europei, in particolare quelli aderenti alla UE.

### **e) Spesa a carico delle famiglie**

Al fine di contenere il carico di spesa delle famiglie, per i viaggi deliberati e per tutte le uscite deliberate dai Consigli di classe, sono fissati i seguenti tetti di spesa:

Tetto massimo di spesa del quinquennio relativamente ad ogni classe per viaggi, scambi e visite di istruzione euro **1.000,00**.

**BIENNIO:** Massima spesa complessiva nei due anni Euro **350,00**; l'eventuale residuo potrà essere trasferito sul triennio.

**TRIENNIO:** Massima spesa complessiva nei tre anni Euro **650,00**, di cui un massimo di **400** euro possono essere destinati a un viaggio di istruzione di durata massima di 5 pernottamenti.

Tali tetti di spesa possono essere superati in caso di approvazione dei Consigli di classe di progetti di particolare rilevanza didattica e culturale.

### **f) bilancio d'istituto**

Le spese relative allo svolgimento dei viaggi d'istruzione e visite guidate anche connessi ad attività sportive sono imputate sugli appositi capitoli del bilancio di Istituto.

## **Articolo 4. Durata dei viaggi e periodo di effettuazione**

### **a) durante il biennio:**

il periodo massimo di pernottamenti utilizzabile nell'intero biennio in un'unica o più occasioni è fissato nella misura massima di **3**.

### **b) durante il triennio:**

il periodo massimo di pernottamenti utilizzabile nell'intero triennio è fissato nella misura massima di **8**. In ciascun anno scolastico sarà possibile effettuare un solo viaggio della eventuale durata massima di 5 pernottamenti.

### **c) limitazioni riguardanti il periodo di effettuazione dei viaggi e delle visite d'istruzione**

Non possono essere effettuati viaggi e visite d'istruzione nell'ultimo mese delle lezioni, eccezion fatta per quelli connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o ad attività collegate con l'educazione ambientale o finalizzate alla partecipazione ad eventi di alto valore culturale, non differibili in altra data.

### **d) limitazione per le classi quinte**

Le classi quinte non possono effettuare viaggi dal mese di marzo in poi. La programmazione delle visite dovrà tenere conto delle esigenze connesse alla preparazione dei test universitari e dell'esame di Stato.

## **Articolo 5. Vigilanza e sicurezza**

### **a) docenti accompagnatori per i viaggi d'istruzione**

Nella programmazione dei viaggi e visite d'istruzione e stage linguistici è prevista la presenza di almeno un docente accompagnatore ogni quindici alunni, e, comunque, un minimo di due indipendentemente dal numero delle classi e degli alunni. Tali accompagnatori dovranno essere individuati a partire dai membri del consiglio di classe. Il docente referente del viaggio deve necessariamente far parte del consiglio di classe.

Solo eccezionalmente un secondo accompagnatore potrà essere individuato tra gli altri docenti.

**b) docenti accompagnatori per le visite d'istruzione**

Per le uscite durante le ore di lezione in città o zone limitrofe è sufficiente un accompagnatore per classe.

**c) certificazione lingua straniera per viaggi all'estero**

Per i viaggi di istruzione all'estero un docente accompagnatore e il suo sostituto devono conoscere la lingua del paese meta del viaggio oppure la lingua inglese (livello soglia A2/B1). Le conoscenze linguistiche si intendono implicitamente dichiarate con l'accettazione dell'incarico.

**d) accompagnatori sostituti**

Il numero degli accompagnatori sostituti deve essere almeno uno per classe coinvolta. Il sostituto accompagnatore si impegna a rendersi disponibile al viaggio anche a seguito di un preavviso di poche ore e deve, per tanto, tenersi libero da altri impegni nel periodo nel quale è programmato il viaggio.

**e) accompagnatori per alunni diversamente abili**

In caso di alunni diversamente abili, se necessario, si può prevedere la partecipazione di personale di supporto alla persona, atto a garantire l'adeguata assistenza.

**f) disponibilità del docente accompagnatore durante l'anno scolastico**

Ciascun docente non potrà offrire la propria disponibilità, come accompagnatore effettivo, per viaggi che prevedano nel complesso più di sei pernottamenti in un anno. Gli accompagnatori sostituti non sottostanno a tale restrizione.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate di un giorno.

**g) accompagnatori esterni**

La presenza di eventuali accompagnatori esterni (ex docenti, ex studenti) deve essere approvata dal consiglio di classe e dal consiglio di Istituto. La loro partecipazione dovrà essere motivata in relazione alle finalità didattiche del viaggio. I costi della partecipazione non devono in nessun modo gravare sulla classe interessata al viaggio.

**h) individuazione docenti da parte del DS**

Il Dirigente scolastico, per il conferimento dell'incarico di accompagnatore, individua i docenti tenendo conto della loro effettiva disponibilità.

**i) doveri del docente accompagnatore**

1. Il suddetto incarico implica una prestazione di servizio a tutti gli effetti e l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni.

2. La vigilanza deve essere esercitata a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico.

3. A viaggio concluso, i docenti accompagnatori relazionano per iscritto un breve bilancio dell'esperienza al DS utilizzando la modulistica già in uso e relazionano sull'esperienza al Consiglio di classe. Tale relazione sarà parte integrante del verbale della seduta.

**Articolo 6. organizzazione e garanzie assicurative**

**a) agenzia di viaggio**

L'Istituto, per l'organizzazione dei viaggi e delle visite d'istruzione, si avvale delle agenzie di viaggio in possesso in grado di fornire un servizio completo, dalla sistemazione in albergo all'assistenza, nella visita della località meta del viaggio. Non si ricorre ad agenzie di viaggio solo per i pernottamenti in ostello. L'Istituto si avvale di agenzie o ditte di trasporti affidabili e serie, che dichiarino per iscritto

a) di possedere i requisiti di Legge;

b) di poter garantire, nello svolgimento dei viaggi, le condizioni di sicurezza previste dalle norme.